

**Pro Natura Torino ONLUS**

Via Pastrengo 13 – 10128 Torino – Tel. 011/50.96.618 – Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it Internet: http://torino.pro-natura.it

PEC: pronatura.torino@pec.it Orario: lunedì – venerdì 14-19



Aderente a Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).

Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993 - Socio fondatore di Cipro Italia.

C.C. Postale n. 22362107 Pro Natura Torino - Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017

15 ottobre 2015

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE		
Prot. <u>2868</u>	Data <u>15.10.2015</u>	
TR _____	CI _____	Spec. _____
ANNUNCI		

Alla Città di Torino

Direzione Territorio e Ambiente

Via Meucci, 4 – 10121 Torino

[urbanistica@cert.comune.torino.it](mailto:urbanistica@cert.comune.torino.it)

e p.c.

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Governo

e Tutela del Territorio

c. a. arch. Jacopo Chiara

Corso Bolzano, 44 – 10121 Torino

[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Città Metropolitana di Torino

Servizio Pianificazione Territoriale Generale

e Copianificazione Urbanistica

c. a. arch. Gianfranco Fiora

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)**Osservazioni sulla Variante urbanistica Palazzo del Lavoro (Accordo di Programma).**

1. **Termini di pubblicazione.** Sul BURP n. 38 del 24 settembre 2015, Sezione Annunci, è stato pubblicato l'Avviso (firmato in data 17 settembre 2015 dalla Responsabile del procedimento) ai fini del deposito della variante urbanistica relativa all'Accordo di Programma inerente l'immobile "Palazzo del Lavoro e le aree limitrofe": si constata come tale *modus operandi* abbia sottratto ai cittadini sette giorni utili per la consultazione degli elaborati. Il termine utile sarebbe dovuto decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP.

I contenuti della variante sono strettamente legati ai contenuti del Rapporto ambientale, per il quale i termini, correttamente, decorrono dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP (24/09/2015).

La scelta operata incide non solo sulla procedura, bensì sulla conclusione della procedura di Vas, che deve *precedere* e non *seguire* gli esiti connessi alla variante urbanistica. Sarebbe stato corretto far coincidere le pubblicazioni di entrambi i documenti (variante e rapporto ambientale).

Le considerazioni sui termini di pubblicazione sono strettamente connessi alle motivazioni delle presenti osservazioni.

2. **Efficacia della procedura di variante e dell'Accordo di programma.** L'avvio della procedura è stato reso noto mediante la pubblicazione sul BURP n. 29 del 17 luglio 2014, Sezione Annunci, di due Avvisi: *a)* l'atto di indizione della Conferenza dei Servizi a firma del Sindaco; *b)* la comunicazione del responsabile del procedimento. I contenuti dell'atto del Sindaco si prestano ad una prima valutazione: nell'introdurre i contenuti della procedura, sono richiamati i precedenti atti connessi all'immobile in oggetto, che sono stati

annullati con sentenza del Consiglio di Stato sez IV, n. 2446 del 6 maggio 2013. Il testo così prosegue *"La Società Pentagramma Piemonte S.p.A., nel confermare l'interesse all'intervento, in data 26 novembre 2013 ha presentato una nuova ipotesi progettuale, pienamente coerente con quanto evidenziato nella citata sentenza, con richiesta di Variante in Accordo di Programma ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, comma 2 introdotto dalla Legge n. 3/2013 che ha, nel frattempo, modificato la L.U.R. 56/1977."*: tale asserzione è priva di fondamento. Appare in tutta evidenza come la decisione di assumere l'Accordo di programma quale procedura idonea ad attuare l'intervento proposto dalla proprietà dell'immobile non costituisca alcuna connessione derivata dagli effetti della citata sentenza. Appare in tutta evidenza come i ripetuti rinvii alle precedenti vicende presenti negli atti urbanistici intendano affermare una pre-condizione certa circa la correttezza del procedimento avviato, quale *"esecuzione del giudicato"* dettato dalla sentenza del Consiglio di Stato. Il procedimento avviato non è conforme al dettato normativo richiamato per le ragioni che seguono. Il **comma 1 dell'art. 17 bis della LR 56/77** smi detta la seguente disposizione: *«1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa. Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.»*. Il **comma 2** precisa che *«Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento (...)»*. Gli atti di avvio della procedura non specificano quali siano gli Enti pubblici che sottoscrivono l'Accordo di programma, ma si limitano a citare la partecipazione alle conferenze dei servizi della Regione Piemonte, della Provincia (Città Metropolitana di Torino) e della Città di Moncalieri. Non risulta che questi tre Enti abbiano nel frattempo reso noto la loro condivisione dei contenuti e delle finalità dell'Accordo di programma, né l'esplicita dichiarazione che l'iniziativa in variante proposta dalla proprietà dell'immobile sia di interesse pubblico. Gli atti depositati non comprendono gli esiti cui sono pervenute le conferenze dei servizi già effettuate, previste dal procedimento di cui al citato comma 2 dell'art. 17 bis; neppure l'Avviso di deposito degli atti reca la data in cui la conferenza dei servizi ha approvato gli atti da porre in pubblicazione (variante e rapporto ambientale). Tale mancanza di pubblicità degli atti non conduce ad affermare che l'interesse pubblico sia stato preliminarmente verificato e condiviso dagli Enti invitati dalla Città di Torino alle conferenze dei servizi. La Regione Piemonte, cui compete l'onere di valutare preliminarmente l'interesse pubblico dell'iniziativa non ha approvato alcun provvedimento in merito; la Città di Moncalieri, il cui territorio è interessato da alcune opere previste, non ha assunto alcun provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, così la Città Metropolitana, che nella procedura dovrebbe limitarsi ad un ruolo di coordinamento delle politiche territoriali, ai sensi del testo unico (D.Lgs. 267/2000). Le argomentazioni suesposte motivano l'affermazione che la procedura seguita sinora non sia conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 bis citato.

**3. Variante urbanistica. 3.1.** La variante urbanistica non è fondata sull'interesse pubblico. A nulla rileva che sia stato utilizzato l'Accordo di programma come strumento procedurale adeguato: gli interventi proposti rivestono motivazioni esclusivamente di carattere privatistico. La condotta seguita dal Comune di Torino sin dall'avvio della

prospettata "riqualificazione" di Palazzo Nervi è stata improntata dalla totale rinuncia a trovare adeguate soluzioni urbanistiche, legittimamente praticabili, alternative alla proposta avanzata dalla proprietà, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di un contenitore per un intervento privato (centro commerciale classico), presentato come improntato ad un preminente interesse pubblico, dimostrato esclusivamente dall'assolvimento degli standard di legge dovuti e da interventi di verde "compensativo" nel parco. La responsabilità del Comune di Torino è aggravata dalla piena conoscenza del pessimo stato manutentivo dell'immobile, oggetto di specifica tutela, cui non è stato posto rimedio mediante l'adozione dei più elementari provvedimenti da porre a carico della proprietà, che avrebbero garantito la messa in sicurezza dell'immobile, e forse scongiurato i gravi episodi accaduti nell'estate 2015, cui è stata data una distorta interpretazione, incoraggiata dai comunicati rilasciati dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, utilizzati con enfasi dai media, per imporre presunte soluzioni procedurali "urgenti" e derogatorie. Si ricorda che sin dal 2009 la scrivente Associazione aveva suggerito (Osservazioni alla variante parziale 190) procedure e contenuti diversi, rigettati dal Comune, ma condivisi dal TAR e infine dal Consiglio di Stato nella sentenza 2446/2013. L'indicazione di un **"perimetro allargato" oggetto dell'Accordo di programma**, che comprende gran parte delle aree a verde pubblico di "Italia '61", esterne al perimetro della nuova ZUT 16.35 oggetto di variante, ha lo scopo esclusivo di dimostrare che viene perseguito un "superiore" interesse pubblico, coinvolgendo anche il Palazzo a Vela, la prevista posa in opera di una "ruota panoramica" e le conseguenti "opere di riqualificazione paesaggistica" ad opera di figure di "archistar", dotate di indubbio *glamour*, che col loro nome dovrebbero garantire la certezza del conseguimento di tali obiettivi e di un sicuro ritorno mediatico per l'iniziativa. Risulta incomprensibile (e strumentale) l'esclusione da tale perimetro dell'*insula* posta a nord del Palazzo del Lavoro, prospettante la via Ventimiglia costituita da aree a servizi (istruzione e di interesse generale) che si integrano pienamente con le aree considerate dall'Accordo di programma.

**3.2. La dotazione di standards.** La classificazione della nuova ZUT 16.35 "Palazzo del Lavoro" tra quelle di categoria "B" (ex D.M. 1444/1968) è palesemente errata: la ZUT è localizzata interamente all'esterno del perimetro del centro edificato, non risulta dotata delle necessarie infrastrutture, risulta essere inserita in un contesto territoriale e paesaggistico connotato da aree verdi e quinte arboree di rilevante importanza. Per tale motivo, si richiede di considerare la nuova ZUT 16.35 tra quelle di **categoria "C"**: tale nuova classificazione comporta una diversa dotazione di aree per servizi pubblici che, nel caso di destinazione Aspi, è pari al 100% della Slp in progetto = 43.000 mq di aree per servizi di cui almeno il 50% a parcheggio pubblico; l'errata classificazione di cui sopra, comporta una minor dotazione di aree ex art. 21 L.R. 56/77 pari a 9.000 mq.

**3.3. Bilancio dei servizi della variante.** La relazione illustrativa della variante omette una puntuale analisi del bilancio complessivo degli standards. Limitatamente al perimetro della nuova ZUT 16.35, il PRG vigente destina l'impronta a terra del Palazzo Nervi (158x158 m = 24.964 mq) ad attrezzature di interesse generale "z" (servizi oltre standard) che non possono essere sommati alla superficie delle aree a verde pubblico comprese nella ZUT; tale elemento di criticità conduce a considerare sotto la stessa categoria due tipologie di servizi radicalmente diverse: pertanto, si richiede di integrare la relazione illustrativa con un esaustivo riepilogo degli effetti determinati dalla variante, comprensivo di una puntuale analisi quantitativa e qualitativa delle aree per servizi rispetto ai dati globali del PRG vigente *ante*-variante.

**4. L'Accordo di programma, e il ruolo della Città di Moncalieri.** L'Accordo di programma avviato nel luglio 2014, prevede il coinvolgimento della Città di Moncalieri, che si sostanzia mediante l'attuazione di interventi di viabilità per mitigare

il previsto incremento del traffico automobilistico. Tali interventi dovrebbero essere in tutto o in parte conformi al PRG vigente: tuttavia nella documentazione pubblicata non risultano illustrate le opere da realizzare nel territorio della Città di Moncalieri, e non risulta neppure che la Città di Moncalieri abbia assunto alcuna determinazione, né proceduto alla pubblicazione di alcuna documentazione che consentisse la partecipazione al procedimento. Tale omissione mina alla radice la procedura di Accordo di programma, che appare "aleatorio", permeato da incertezze programmatiche.

4.1. Di norma l'Accordo di programma deve rispecchiare *in toto* i contenuti della variante, deve contenere puntuali riferimenti alle varie competenze attuative (interventi pubblici realizzati con fondi privati; quale sia l'Ente o soggetto che acquisisce le aree necessarie; le idonee garanzie finanziarie). Questi elementi sono assenti dalla procedura in oggetto: si evidenzia che l'assenza di una bozza o schema di Accordo di programma non consente una puntuale analisi che dovrebbe essere condotta in coerenza con i contenuti dell'elaborato "Palazzo del Lavoro - Programma degli interventi".

4.2. Sul coordinamento progettuale e la realizzazione di interventi che possono determinare effetti a scala sovra comunale, ancorché non ancora oggetto di attuazione, si rileva la mancata, possibile, applicazione della cosiddetta "perequazione territoriale" (art. 19 bis), come introdotta nella L.R. 56/77 dalla L.R. 3/2013, al Titolo III bis, mediante specifici "accordi territoriali" (art. 19 ter). Pur constatando le difficoltà della perequazione territoriale, i contenuti in variante potrebbero essere oggetto di una prima applicazione delle citate norme, nelle more della regolamentazione non ancora disposta dalla Giunta Regionale, a oltre due anni dall'entrata in vigore della norma.

**5. Nuova adozione del PPR.** Dalla documentazione pubblicata, si rileva che tutte le aree oggetto della variante e quelle considerate nel più ampio perimetro interessate dall'Accordo di programma, sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dalle Norme di Attuazione del PPR, in applicazione delle disposizioni stabilite dal secondo paragrafo del dispositivo della D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 (BURP n. 20 del 21 maggio 2015) che recita testualmente:

« - di stabilire che le prescrizioni definite dal Ppr sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9 del Codice e pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene; ». Le aree interessate dalla variante sono descritte nell'elaborato del PRG alla tavola 14 (campite in giallo) come soggette nella loro totalità alla disciplina del Codice (D.Lgs. 42/2004 smi), come beni paesaggistici tutelati a seguito di specifica notifica ministeriale. Tali aree sono considerate nel Catalogo dei Beni Paesaggistici, Prima Parte, tra quelle interessate dalla tutela diretta delle aree verdi delle sponde fluviali e oggetto del D.M. 11 gennaio 1950 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino". Il possibile contrasto tra le planimetrie del vincolo contenute l'una nel Catalogo del PPR adottato e la cartografia di PRG allegata alla variante, trova soluzione nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8 delle Norme di Attuazione del PPR adottato: "in caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia sono prevalenti le prime.". Le prescrizioni specifiche contenute nella scheda del PPR adottato non consentono le previsioni contenute nella variante: tra le altre si prescrive l'inammissibilità di nuove attività commerciali e la conservazione

dell'apparato arboreo originario. Questi rilievi determinano un insanabile contrasto tra la variante con le norme di salvaguardia dettate dal PPR adottato, meglio specificate nelle prescrizioni di cui agli articoli 14, 16, 18 e 33, cui si rinvia, come riportato nella scheda di pag. 299 del Catalogo, Prima Parte. Per tali motivazioni la variante in oggetto non può essere approvata. La Regione Piemonte, titolare della specifica competenza circa l'applicazione delle norme di tutela in salvaguardia, è chiamata ad esercitare le specifiche prerogative di legge in materia, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 bis della L.R. 56/77.

**6. Contrasto con la disciplina di settore commerciale.** Come richiamato al punto 2. che precede, i contenuti della variante debbono rispettare integralmente le discipline di settore, come previsto dal comma 1 dell'art. 17 bis della L.R. 56/77. E' evidente che la realizzazione di un centro commerciale classico della superficie di vendita complessiva di 43.000 mq non sia previsto dalla vigente disciplina di settore per il commercio. Ne consegue che alla variante in oggetto non sia applicabile l'art. 17 bis citato: la sola procedura che consenta di poter adottare una variante con contenuti analoghi è quella stabilita dall'art. 15 della L.R. 56/77.

**7. Aspetti legati alla tutela del verde nelle aree circostanti il Palazzo del Lavoro e del parco di Italia '61 nel suo insieme.** L'area circostante il Palazzo del Lavoro, di mq 33.466 circa, di proprietà comunale, è stata alienata alla Società Pentagramma con delibera della Giunta Comunale del 22 novembre 2011, per l'importo di Euro 3.790.000, a seguito della variante urbanistica n. 190 poi annullata dal Consiglio di Stato. In tale delibera di alienazione dell'area verde pertinenziale circostante il Palazzo del Lavoro viene dato per acquisito il mutamento di destinazione urbanistica di tutto il complesso da "area per servizi pubblici S", in parte "lettera z - attrezzature di interesse generale"; e in parte "lettera v - aree per spazi pubblici a Parco per il gioco e per lo sport", ai fini della creazione di una nuova ZUT. A seguito della variante 190, poi annullata, l'area circostante dovrebbe essere asservita all'uso pubblico, dopo la realizzazione dei parcheggi interrati ad essa sottostanti. Nella citata delibera di alienazione si citava anche la dichiarazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (comunicazione del 4 ottobre 2011), che richiedeva di "preservare le caratteristiche dell'area in considerazione del suo valore storico e ambientale", invitando la Soprintendenza competente a valutare l'opportunità di sottoporre l'area in questione a prescrizioni di tutela indiretta, essendo questa circostante il Palazzo del Lavoro". Non pare all'Associazione scrivente che tali richieste di tutela siano state recepite nella proposta di Accordo di Programma, giacché la trasformazione in verde su soletta con ingressi e uscite per i parcheggi interrati, griglie e impianti di aerazione, la compromette radicalmente ai fini della fruizione pubblica, nonché negli aspetti paesaggistici, oltre che in quelli legati al peggioramento della qualità ambientale (impermeabilizzazione dei suoli). Gli oltre 200 alberi esistenti (in realtà circa 250, una parte dei quali già compromessa) non furono oggetto di una scelta casuale, come viene ogni tanto accampato, ma in realtà furono oggetto di una progettazione (magari discutibile oggi) ragionata, come peraltro tutto il parco, creando piccoli "boschetti" raggruppati le specie arboree secondo diverse tipologie scelte con accuratezza. **La trasformazione ipotizzata, oltre a sottrarre di fatto l'area alla fruizione pubblica, ne compromette dal punto di vista botanico la qualità e il valore paesaggistico, mentre essa dovrebbe essere semmai oggetto di alcuni ragionati interventi di abbattimento o sfoltimento per esemplari singoli e di manutenzione programmata.**

Analogamente la previsione di una "piazza" pavimentata sul lato Nord, che dovrebbe collegare il futuro centro commerciale col Laghetto di Italia '61, sottrae una porzione consistente di verde in piena terra compromettendo un'altra porzione del parco di Italia

'61. Non sono certo sufficienti "*piantumazioni compensative*" a compensare la perdita di vaste porzioni del parco in tutta l'area circostante il Palazzo del Lavoro, col pretesto di "migliorarne la visibilità", compromettendone di fatto la qualità paesaggistica e ambientale. Non pare quindi sostenibile l'affermazione (pag. 7 della Relazione Illustrativa della variante) secondo cui gli interventi si svilupperanno "senza consumo di nuovo suolo". Non è definita neppure all'interno della nuova Scheda Normativa proposta, Ambito 16.35 Palazzo del Lavoro, tra gli "Orientamenti Progettuali" (punto f), in quale modo dovrebbe attuarsi "un idoneo collegamento con l'area protetta della fascia fluviale del Po", il cui raggiungimento sarà di fatto maggiormente compromesso con le nuove previsioni viabilistiche (sfioro, rotonde, svincoli).

Ulteriore compromissione di alberature e fasce verdi verrà ulteriormente attuata con la previsione contenuta a pag. 11, punto D, di "eliminazione delle fasce di rispetto stradale lungo via Ventimiglia, corso Maroncelli, e corso Unità d'Italia" all'interno della nuova ZUT, al fine di consentire la realizzazione degli accessi ai parcheggi e degli svincoli sui tre lati del Palazzo Nervi corrispondenti alle vie suddette.

Si chiede che comunque la realizzazione di parcheggi interrati, sia pertinenziali che ad uso pubblico, in funzione delle diverse possibili tipologie di insediamento, venga realizzata unicamente sotto sedimi stradali esistenti (come quelli di corso Maroncelli e via Ventimiglia), senza intaccare il verde in piena terra.

**8. Mancanza di coerenza tra la variante urbanistica e il Programma degli Interventi pubblicato.** Il perimetro del Progetto di Riqualficazione "avrà una dimensione territoriale massima di circa 277.700 mq – di cui circa 260.000 sul territorio del Comune di Torino e 17.700 sul Comune di Moncalieri – e avrà quali oggetti di trasformazione il Palazzo del Lavoro, l'area verde di Italia '61 e la viabilità circostante", secondo la proposta di Pentagramma. La variante proposta interessa l'intero parco di Italia '61 fino alla fontana a "gradonate" che digradano verso corso Unità d'Italia. Tuttavia, lascia totale discrezionalità in merito alla realizzazione del progetto complessivo, che viene suddiviso in due fasi definite "autosufficienti", la seconda delle quali potrà essere attuata sulla base della "convenienza" del proponente. Questa seconda fase comporterà tra l'altro la realizzazione della quota (necessaria per legge) di parcheggi interrati sotto le aree verdi attorno al Palavela ("area antistante"), andando ulteriormente a compromettere il parco. Nell'attuazione della "seconda fase", da attivare a discrezione del proponente, inoltre "si prevede la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che mette in comunicazione via Ventimiglia e corso Unità d'Italia", nonché due nuove rotonde. "La realizzazione di questa nuova bretella consente altresì di alleggerire il traffico causato dai veicoli provenienti dal sottopassaggio del Lingotto e diretti verso il centro città sulla rotonda Maroncelli". Anche questa ipotesi di "nuova bretella" verrà a consumare verde in piena terra compromettendo ulteriormente il parco, malgrado la dichiarazione citata secondo cui la "riorganizzazione delle superfici e dei volumi del Palazzo del Lavoro" si "svolgerà all'interno della struttura esistente, senza consumo di nuovo suolo".

Si chiede pertanto che la Variante in oggetto definisca chiaramente tutte le proposte di intervento all'interno del perimetro "allargato", e non soltanto quelle della cosiddetta "prima fase", che da sola non è in grado di risolvere i gravi problemi viabilistici coinvolgenti anche il territorio di Moncalieri, e soddisfare la necessaria dotazione di parcheggi, indispensabili per un centro commerciale la cui frequentazione si svilupperà in una fascia oraria amplissima e variegata, con intenso incremento dei flussi di traffico confluenti da tre punti cardinali.

**9.** L'Associazione scrivente auspica fortemente che Palazzo Nervi non possa essere trasformato nella sua totalità a centro commerciale: verrebbero meno i caratteri identitari

dell'immobile così come consolidatosi nell'ultimo cinquantennio e oltre. Si propone di abbandonare la procedura intrapresa e di avviare una consultazione pubblica, di carattere concorsuale, volta a definire possibili funzioni pubbliche all'immobile di carattere culturale, sociale, congressuale, universitario e di ricerca, anche con la previsione di attività private integrative delle destinazioni collettive prevalenti. Tutto ciò in coerenza con l'attuale definizione urbanistica dell'immobile, destinato dall'art. 26 comma 2 della NUEA a "funzioni di pubblica utilità", che erano anche state previste dallo stesso arch. Nervi quando aveva immaginato i futuri riutilizzi del Palazzo del Lavoro.

**Conclusioni.** Quanto sopra esposto e motivato sarà integrato con specifiche osservazioni sul Rapporto ambientale. Alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana, nel rispetto delle specifiche competenze, rivolgiamo l'auspicio che le presenti osservazioni possano essere considerate quale apporto collaborativo e valutate nel merito.

Si richiede di sospendere la procedura in oggetto, per le ragioni sopra illustrate.

Si richiede espressamente di poter presenziare ai lavori della conferenza dei servizi dedicata all'esame delle osservazioni e della formulazione delle controdeduzioni, ai sensi della legge 241/1990.

Distinti saluti.

La Presidente

(Paola Campassi)

